

Comune di Corato

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE
LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DEGLI
IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE OPERANTI
NELL'INTERVALLO DI FREQUENZA COMPRESO
FRA 100KHZ E 300GHZ**

1/R

SOMMARIO

Art.1 - Ambito di applicazione, finalità e principi fondamentali.....	2
Art.2 - Regime autorizzativo ed iter istruttorio.....	2
Art.3 - Parere dell'Amministrazione Sanitaria.....	4
Art.4 - Messa in esercizio dell'impianto.....	4
Art.5 - Limiti e divieti.....	5
Art.6 - Forum consultivo.....	6
Art.7 - Catasto degli impianti.....	6
Art.8 - Obblighi e compatibilità.....	7
Art.9 - Nuove tecnologie.....	7
Art.10 - Sanzioni amministrative.....	8
Art.11 - Disposizioni finali e transitorie.....	8

ALLEGATO A


fdr

Art.1 - Ambito di applicazione, finalità e principi fondamentali

1. Il presente Regolamento disciplina l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per telefonia mobile operanti nell'intervallo di frequenza compreso fra 100 Khz e 300 Ghz, di seguito denominati "impianti", in conformità al D.M. n. 381/1998, alla legge n. 36/2001 ed alle ll.rr. Puglia n. 17/2001 e 5/2002.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli apparati dei radioamatori regolati dal D.P.R. 5 agosto 1966 n.1214 e nei riguardi degli apparati delle Forze armate, delle Forze di polizia e relativi servizi sanitari e tecnici nonché alle apparecchiature per uso domestico e individuale, per i quali resta ferma la disciplina di cui agli articoli 2, 4 e 12 della Legge n.36/2001.
3. La finalità perseguita dal presente Regolamento consiste nel dettare prescrizioni idonee ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
4. Il presente regolamento è ispirato al "principio di precauzione", come definito nell'art. 174 del Trattato di Amsterdam in data 2.10.1997, ed al "principio di cautela e di minimizzazione dell'esposizione", come definito dall'art. 4 del D.M. 381/1998, alla cui stregua *"la progettazione e la realizzazione degli impianti deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile"*, compatibilmente con la qualità del servizio, con conseguente incentivazione all'introduzione di misure e nuove tecnologie meno impattanti che, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di esposizione e delle misure di cautela contemplate dalla legge, consentano di ridurre al minimo l'esposizione della popolazione.

Art.2 - Regime autorizzativo ed iter istruttorio

1. L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti sono soggetti alla disciplina autorizzatoria dettata dall'art. 8 della l.r. Puglia n. 5/2002, fermo restando che il ricorso alla DIA implica la conformità del sito alla specifica pianificazione comunale delle localizzazioni e la inclusione dell'impianto nel piano d'installazione di cui all'art. 7 l.r. cit.
2. Il soggetto che richiede il rilascio del titolo edilizio o che presenta la DIA deve contestualmente trasmettere al Comune, unitamente agli allegati prescritti dalle vigenti normative in materia edilizia e dall'art. 8, comma 4. l.r. cit., la documentazione qui di seguito indicata:


2

- a. copia della licenza all'esercizio dell'attività, rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni al gestore dell'impianto;
- b. atti e documenti di cui all'allegato A del presente Regolamento;
- c. copia delibera assembleare contenente il parere favorevole del condominio all'installazione dell'impianto validamente espresso nei modi di legge;
- d. documentazione ufficiale che attesti il cambio di destinazione d'uso del sito destinato ad ospitare l'impianto, ove necessario;
- e. copia del titolo di proprietà o di altro contratto, perfezionatosi fra il proprietario del sito ove l'impianto deve essere installato e la Società richiedente il titolo edilizio, che attesti la sussistenza, in capo a quest'ultima, di un diritto reale o obbligatorio sull'immobile e/o sull'area destinata all'installazione dell'impianto;

In caso di mancata presentazione di uno dei documenti suindicati, l'Ufficio competente dovrà provvedere, entro il termine di giorni 30 (trenta), a richiedere l'integrazione della documentazione alla Società che ha presentato istanza di rilascio del titolo edilizio .

3. I soggetti gestori di impianti per telefonia cellulare, ai sensi dell'art.7 comma 1 L.R. n.5/2002, presentano al Comune entro il 31 marzo di ciascun anno il "Piano di stralcio comunale". Saranno rigettate da parte del Comune le domande per il rilascio del titolo edilizio relative ad impianti difformi dal "Piano di stralcio comunale" e dal "Piano di Installazione comunale".
4. Nel caso in cui la richiesta concerna la modifica di impianti già autorizzati, l'istanza va corredata soltanto di una relazione tecnica illustrativa delle modifiche da apportare all'impianto.
5. Per gli impianti e apparecchiature con potenza massima irradiata in antenna inferiore o pari a 5 watt, è sufficiente da parte dei soggetti gestori la richiesta di assenso al Comune con allegata una relazione tecnica da sottoporre al parere dell'ARPA ovvero, in assenza, del PMP territorialmente competente ovvero dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL) .
6. Il trasferimento della titolarità dell'impianto deve essere comunicato alle competenti autorità.
7. L'installazione degli impianti provvisori soggiace alle prescrizioni dettate dalla D.G.R. Reg. Puglia del 22.2.2001 n. 146 ovvero da eventuali successive disposizioni regionali in materia .



Art.3 - Parere dell'Amministrazione sanitaria

1. A norma del precedente articolo 2 il rilascio del titolo edilizio o il perfezionamento della DIA sono subordinati all'acquisizione del parere favorevole espresso dall'ARPA ovvero, in assenza, dal PMP territorialmente competente ovvero dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL), richiesto dal responsabile del procedimento.
2. Dal parere favorevole di cui comma 1 del presente articolo dovrà emergere che la valutazione dell'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico è stata effettuata tenendo conto del valore del fondo elettromagnetico preesistente nel sito scelto e del contributo dovuto alla specifica stazione radiobase, nelle condizioni di massimo carico di esercizio e di massima potenzialità prevista. Il parere dovrà contenere, inoltre, la valutazione del rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore causate dall'impianto all'interno degli edifici.
3. Le spese per l'acquisizione del prescritto parere sono da intendersi a carico della Società richiedente il titolo edilizio.
4. Contestualmente alla richiesta di parere preventivo, il gestore provvede a pubblicare sull'Albo Pretorio del Comune, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e su almeno due quotidiani a carattere regionale l'avviso della richiesta. Tali forme di pubblicità non hanno luogo ove l'impianto richiesto sia presente nel "Piano di installazione comunale" o nel "Piano annuale di installazione" di cui all'art.7 L.R. n.5/2002.

Art.4 - Messa in esercizio dell'impianto

1. Al termine dei lavori di installazione dell'impianto, il soggetto titolare del titolo edilizio o della DIA presenta al Comune apposita comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto, specificandone la data e allegando la dichiarazione di rispetto dei limiti di esposizione previsti dal D.M. n. 381/1998, ovvero dalla eventuale successiva normativa di settore, nonché la dichiarazione di conformità e rispondenza dell'impianto realizzato a quello del progetto approvato, ai sensi della L. n. 46/1990. Gli impianti per la telefonia mobile dovranno altresì rispettare quanto previsto dal D.M. 314/1992, ovvero dalla eventuale successiva normativa di settore.



Art.5 - Limiti e divieti

- 1. L'Amministrazione Comunale intende perseguire la ottimale localizzazione degli impianti in siti che consentano di coniugare l'interesse pubblico al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli stessi nonché alla minimizzazione dei rischi connessi all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con l'interesse pubblico all'efficienza delle reti telefoniche e alla infrastrutturazione del territorio. In tale prospettiva, il Comune, a fronte di richieste di installazione di impianti in ambiti caratterizzati da particolare densità abitativa, dalla presenza di infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d'uso, nonché dalla sussistenza di specifici interessi storico-architettonici e paesaggistico-ambientali, si propone di valutare congiuntamente e concordare con le parti interessate possibilità localizzative alternative che comunque si rivelino idonee rispetto alle esigenze tecniche dei gestori del servizio.
2. Per le finalità dinanzi illustrate, il Comune entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento, provvederà ad adottare il "Piano di Installazione Comunale" in variante al P.R.G., individuando le proprietà immobiliari del Comune o le zone ritenute idonee ad ospitare gli impianti di telefonia cellulare. Le concessioni di aree comunali all'interno del "Piano di Installazione Comunale" saranno regolate da apposita convenzione e prevederanno la corresponsione di un canone annuale che sarà destinato allo svolgimento di campagne di controllo o divulgative di informazioni di natura ambientale o sanitaria in materia di inquinamento elettromagnetico, nonché al funzionamento del Forum di cui all'art.6 del presente Regolamento.
3. Il Comune si propone di incentivare il ricorso a tecnologie a basso impatto urbanistico, estetico ed ambientale, favorendo la installazione di impianti ed apparecchiature con potenza massima irradiata in antenna inferiore o pari a 5 watt (micro BTS) o a mini BTS.
4. In corrispondenza di edifici ed aree adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore al giorno gli impianti non dovranno superare i limiti prescritti nell'art. 4 comma 2 del D.M. n. 381/1998 ovvero dalla eventuale successiva normativa di settore.
5. Onde garantire la massima tutela dei soggetti particolarmente sensibili, si esclude la possibilità di consentire l'installazione degli impianti su ospedali, case di cura e di riposo, scuole, asili nido ed all'interno parchi gioco.
6. La localizzazione degli impianti soggiace ai divieti ed alle prescrizioni di cui all'art.10 commi 2 e 3 della l.r. Puglia n.5/2002.

7. Ogni modifica da apportare agli impianti già assentiti deve essere preventivamente comunicata dal gestore al Comune, che acquisiti i pareri necessari, si pronuncia nel termine di 60 giorni.

Art. 6 - Forum consultivo

1. Ai fini della ottimale localizzazione degli impianti, l'Amministrazione Comunale costituirà una Forum consultivo comunale permanente composto dall'Assessore all'Urbanistica ed alle Politiche Ambientali, dai dirigenti dei settori interessati, dal responsabile dello sportello Unico Attività Produttive (SUAP), da un rappresentante dell'Ufficio Igiene e Prevenzione operante presso l'Azienda USL BA/1, da un rappresentante dell'ARPA ovvero, in assenza, del PMP territorialmente competente o dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL), dai rappresentanti dei concessionari degli impianti, da un rappresentante dei comitati cittadini interessati e delle Associazioni Ambientaliste di cui all'art. 13, l. n. 349/1986, con lo scopo di conciliare gli interessi contrapposti in ordine alla determinazione dei siti più idonei per la localizzazione degli impianti.
2. Il Forum così costituito avrà funzione consultiva per l'Amministrazione Comunale sulla programmazione e sugli indirizzi del "Piano di Installazione Comunale", e provvederà nel contempo a dare la massima informazione ai cittadini sullo stato dell'inquinamento elettromagnetico del territorio e sulle nuove installazioni di impianti.
3. L'Amministrazione Comunale fornirà al Forum tutte le informazioni consentite dalla legge in suo possesso relative agli impianti esistenti e da installare. La partecipazione al Forum dovrà essere promossa dall'Assessore competente.

Art. 7 - Catasto Comunale degli impianti

1. Ai fini di cui all'art. 11 comma 5 della l.r. Puglia n. 5/2002 i gestori degli impianti devono fornire all'Amministrazione Comunale la mappa completa degli impianti presenti sul territorio comunale, corredata della documentazione di cui all'art. 2 comma 2.
2. L'Amministrazione Comunale realizza e aggiorna il Catasto degli impianti sulla base della documentazione pervenuta ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento.
3. Ai fini dell'aggiornamento del Catasto, i gestori degli impianti sono tenuti a comunicare entro trenta giorni, ogni variazione di proprietà degli stessi o delle loro caratteristiche.

*[Handwritten signature]*⁶


- tecniche, nonché la loro chiusura ovvero messa fuori servizio per periodi superiori a sei mesi.

Art.8 - Obblighi e compatibilità generali

1. Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre alle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni normative: L. 46/90, L. 818/84, DPR 447/91, DPR 547/55, DLgs. 626/94 e 242/96, DLgs. 494/96 e 528/99, DM n. 314/1992, L. 447/95, DPR n.318/97 e D.M. 381/98 ovvero dalla eventuale successiva normativa di settore. Inoltre tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale.
2. Dovrà essere in generale massimamente mitigato l'impatto visivo, e comunque dovrà essere assicurata, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della fruibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesaggistici e architettonici. I predetti impianti potranno permanere nel sito di installazione per il periodo di tempo pari a quello previsto dalla concessione ministeriale per l'esercizio dell'attività. Pertanto, spetta al concessionario a proprie cura e spesa l'obbligo della rimozione dell'impianto e di tutte le pertinenze ed il ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre tre mesi dalla data di cessazione degli effetti della concessione ministeriale, salvo rinnovo o passaggio ad altra società subentrante.
3. In caso di nuove installazioni eccessivamente vicine ad altre esistenti, per minimizzare l'impatto paesaggistico, il Comune può invitare i gestori ad adottare misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche (co-siting), per garantire l'ordinata distribuzione degli impianti e contenerne l'impatto.
4. Il proprietario del sito ove è insediato l'impianto è corresponsabile della corretta esecuzione di eventuali lavori di modifica e rimozione dell'impianto ed è obbligato, in uno al gestore, ad assicurare il ripristino dello stato dei luoghi.

Art.9 - Nuove tecnologie

1. I gestori titolari delle licenze UMTS, già titolari di licenze GSM o TACS, dovranno sviluppare il piano di copertura UMTS utilizzando prioritariamente i siti dagli stessi già legittimamente occupati sul territorio comunale.

 7

Art.10 - Sanzioni amministrative

1. In conformità alla l. n. 36/2001 e alla l.r. Puglia n. 5/2002, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque installi, gestisca o modifichi un impianto in assenza del titolo edilizio ovvero della DIA è soggetto alla sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma da 2 mila 500 € a 10 mila €. Inoltre l'Amministrazione comunale ordina la cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto. L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione comunale è soggetta alla sanzione amministrativa da 2 mila 500 € a 10 mila €, unitamente alla sanzione di sospensione della autorizzazione da due a quattro mesi. La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dà luogo alla revoca del titolo edilizio da parte del Comune, che ordina altresì l'immediata cessazione dell'attività. Il gestore che nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione previsti dall'art. 3 del d.m. 381/1998 ovvero dei valori di cui all'art. 4 dello stesso decreto è punito con la sanzione amministrativa da 5 mila € a 25 mila €. In tal caso l'Amministrazione comunale diffida il soggetto inadempiente all'immediata riconduzione entro i limiti e i valori normativamente fissati. In caso di recidiva, l'importo della sanzione è raddoppiato, fatto salvo l'ordine di immediata cessazione dell'attività, nonché la revoca del provvedimento comunale di assenso all'installazione. I titolari degli impianti soggetti a risanamento ai sensi dell'art. 14 della l.r. Puglia n. 5/2002 che non effettuano le relative azioni nei tempi e con le modalità ordinate dal Comune sono soggetti a sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma da 5 mila € a 25 mila €.
2. I proventi delle sanzioni sono utilizzati dall'Amministrazione Comunale per le gestione delle attività di vigilanza e controllo nonché al risarcimento a terzi dei danni subiti da violazione di legge.

Art.11 - Disposizioni transitorie e finali, entrata in vigore, pubblicazione

1. Le istanze volte al rilascio del titolo edilizio ed i procedimenti di DIA pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento soggiacciono a tutte le prescrizioni ivi contenute.

PAR 8

2. I gestori degli impianti già esistenti sul territorio comunale, presentano, ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R. n.5/2002, al SUAP una perizia giurata con le indicazioni di cui all'articolo 9, comma 1 della stessa Legge Regionale .
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni del settore .

PAR